COMUNE DI CINGOLI

Repertorio

N.\_\_\_\_\_\_\_\_

**PROVINCIA DI MACERATA**

CONVENZIONE PER GESTIONE, CUSTODIA, USO E MANUTENZIONE DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO A 5 CON ANNESSI ACCESSORI E PERTINENZE UBICATO NELLA FRAZIONE AVENALE.

L'anno duemiladiciassette, addì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sede municipale del Comune di Cingoli

 **PREMESSO**

- Che, con delibera di G.C. n. \_\_ del \_\_\_\_ , esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare in convenzione alla As Avenale Asd la gestione, l'uso, la custodia e la manutenzione del campo comunale di calcio a 5 in erba sintetica, con annessi accessori e pertinenze, ubicato nella Frazione Avenale, per un periodo di anni 2, dal 01/07/2020 al 30/06/2022 con possibilità di rinnovo con atto espresso per ulteriori anni due agli stessi prezzi patti e condizioni;

 **TRA**

- il Comune di Cingoli, C.F. n. 00129810438, in appresso denominato Ente o Concedente, in persona del segretario comunale Dott.ssa Stella Sabbatini, nata ad ……………il ………….., domiciliato per la carica presso il Comune di Cingoli;

- la As Avenale Asd – P.I. n. 01468150436, in appresso denominata Gestore o Concessionario, in persona del suo Presidente pro-tempore Sig. ………….., nato il ………. a ……….. (…), ivi residente in ……………, giusta Statuto societario;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

**ART. 1 -** Il Comune di Cingoli affida alla Associazione sportiva dilettantistica Asd Avenale, che accetta, la gestione, l'uso, la custodia e la manutenzione del campo sportivo di calcio a 5 comunale di Avenale con annessi accessori e pertinenze, ubicato nella Frazione Avenale, come da planimetria allegata.

La Asd Avenale si impegna a gestire ed utilizzare gli impianti in conformità alla presente convenzione, privilegiando l’uso e l’attività socio-educativa come fine primario.

Lo stato di manutenzione delle suddette strutture e dei beni mobili annessi ed oggetto di concessione è quello attualmente esistente. Esso viene formalizzato in apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

**ART. 2 -** Le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili ed immobili oggetto di concessione sono quelli descritti nell'inventario depositato in atti.

**ART. 3 -** L'affidamento ha la durata di anni 2, dal 01/07/2020 al 30/06/2022 e potrà essere rinnovato con atto espresso dell’amministrazione comunale agli stessi prezzi, patti e condizioni per ulteriori anni due dandone comunicazione alla ASD con un preavviso di almeno 30 giorni.

Alla scadenza della gestione, gli impianti e relativi accessori e pertinenze torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza alcun corrispettivo al Gestore che non potrà vantare alcun diritto di prelazione per futuri affidamenti o alcun rimborso od indennità di avviamento comunque denominata.

**ART. 4 -** L'affidamento è nominativo, a favore della As Avenale Asd. E' vietata ogni forma di cessione degli impianti o del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso. La convenzione è risolta altresì con effetto immediato nel caso di scioglimento della Asd Avenale.

In quest'ultima ipotesi di risoluzione immediata della convenzione, il Presidente della Asd è tenuto a garantire, per almeno trenta giorni, la gestione e custodia degli impianti, fatto salvo il diritto dell'Ente di liberarlo da detto obbligo.

**ART. 5 -** A decorrere dal mese di settembre, se dovesse essere necessario, il Gestore, d'intesa con il Comune, gli istituti scolastici e le altre società o gruppi sportivi eventualmente fruitori dell'impianto, stila per l'anno scolastico e sportivo successivo un orario d'uso, dando priorità alle proprie esigenze, nonché a quelle degli istituti scolastici e delle Società sportive che svolgono lo sport come servizio sociale.

Il Gestore, sulla scorta della effettiva utilizzazione degli impianti da parte degli altri utenti indicati al comma precedente, con esclusione degli istituti scolastici, applicherà e percepirà le tariffe eventualmente stabilite dall’Amministrazione Comunale, attenendosi alle direttive dalla stessa impartite.

**ART. 6 -** Al Gestore è fatto divieto di eseguire o, comunque, procedere a modifiche degli impianti o ad intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni nuova opera o nuovo impianto stabilmente costruiti o infissi al suolo, resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso o rimborso alcuno per il Gestore.

**ART. 7 –** L'impianto viene concesso per lo svolgimento di attività sportiva e socio-ricreativa. Per usi diversi o utilizzo da parte di terzi, le richieste, da inoltrarsi al Comune, dovranno essere vagliate, di concerto con il Gestore, entro tre giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente. Per eventuali sovrapposizioni di richieste ricadenti in date ed orari uguali, verranno privilegiate le associazioni impegnate in campionati federali, e tra queste, quelle che sono impegnate nelle categorie di più alto livello, fatta salva ogni esigenza della As Avenale Asd, prioritaria su ogni associazione.

**ART. 8 -** Il Gestore assume i seguenti obblighi:

* regolare l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo campo di calcio a 5 in base all'orario di utilizzo; provvedere alla pulizia e custodia dell'area, anche durante l'orario di utilizzo scolastico;
* provvedere alla accensione e spegnimento dei vari impianti tecnologici;
* provvedere alla pulizia e custodia degli impianti;
* svolgere attività di vigilanza ed assistenza relativamente al tipo di impianti, anche pubblici, nonché alle attività in essi esercitate;
* provvedere alla ordinaria manutenzione delle aree e delle strutture, nonché degli impianti e delle attrezzature;

Tra gli oneri di ordinaria manutenzione e pulizia sono, in particolare, compresi:

* controllo del buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici e tecnologici (centralina e quadri elettrici) con l'obbligo di segnalare in tempo utile eventuali disfunzioni all'ufficio tecnico comunale;
* controllo dell'integrità degli accessori e pertinenze all'impianto sportivo (porte, panchine...) e riparazione degli stessi in caso di rottura;
* cura dell’erba sintetica del terreno di gioco e taglio dell'erba degli spazi verdi adiacenti il campo sportivo, con mezzi di proprietà della concessionaria;
* pulizia quotidiana delle strutture, nonché di spazi e locali;
* pulizia, dopo ogni utilizzo, di tutto l’impianto e delle attrezzature utilizzate;
* pettinatura del manto in erba sintetica del campo di calcetto, nonché annaffiatura e potatura degli spazi verdi e delle piante del giardino adiacente parco adiacente, eventualmente con impianto mobile di irrigazione di proprietà del Concessionario, utilizzando anche l’acqua pubblica per usi non sanitari;
* eventuale segnatura dei campi con mezzo di proprietà del Concessionario con materiale eventualmente cancellabile;
* innaffiatura e pettinatura del tappeto in erba sintetica, secondo le indicazioni rilasciate dalla ditta specializzata;
* riparazione di attrezzature e arredi e, comunque, quant’altro necessario al mantenimento degli impianti, locali e attrezzature in condizioni di normale efficienza ed in particolare il ripristino immediato dei danni che possono scaturire dall’attività sportiva praticata sul campo di gioco.

**ART. 9 -** In relazione agli obblighi di cui al precedente art. 8, il Gestore si impegna a :

1) provvedere alla conduzione, alla custodia e pulizia e alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature, attraverso proprio personale idoneo, non legato da rapporto alcuno con il Comune concedente;

2) comunicare ogni incidente alle autorità competenti;

1. segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale danni o disfunzioni degli impianti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e manutenzione;

Il Gestore non assume responsabilità per eventuali danni causati dall'intempestivo intervento per danni segnalati.

**ART. 10** – Il pagamento dell'utenza elettrica del campo di calcio a 5 è a carico del Concedente, così come quella dell'illuminazione pubblica nei giardini e nelle zone limitrofe ed adiacenti al campo in erba sintetica.

**ART. 11 –** La Concessione è a titolo gratuito e, pertanto, nulla è previsto a titolo di corrispettivo per il servizio reso.

**ART. 12** - Il Gestore è tenuto a stipulare idonea polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni assunte, a tutela di eventuali inadempimenti riconducibili alle condizioni di cui alla presente convenzione, al fine di essere tutelati per eventuali danni agli impianti compreso il tappeto di gioco, attrezzature, arredi e accessori, derivanti da cattiva manutenzione o cattiva custodia, fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

Il Gestore è tenuto inoltre a stipulare polizza di assicurazioni RCT a copertura di sinistri ed infortuni a persone, derivanti dall'uso degli impianti ed attrezzature, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

**ART. 13 -** Sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria degli impianti (elettrici, termici e altri) e delle attrezzature per i lavori di pulizia, qualora, d'intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale, venga accertato lo stato di non funzionalità non imputabile alla Gestore.

**ART. 14 -** Il Comune si riserva, occasionalmente, il diritto di utilizzare direttamente gli impianti per usi diversi, con preavviso di 3 giorni formalmente dato al Presidente della Asd Avenale, compatibilmente con il calendario ufficiale di allenamenti, incontri e lezioni scolastiche, per l’organizzazione diretta o affidata ad appositi incaricati, di manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse, attraverso un compenso che verrà concordato di volta in volta tra le parti.

**ART. 15 -** Il Gestore è esonerato dall'eventuale pagamento della tariffa d'uso degli impianti sportivi fissata dall’Ente. Gli altri utenti autorizzati pagheranno le tariffe eventualmente stabilite a norma del precedente art. 5. Resta inteso che il Gestore deve munirsi di tutte le licenze e autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione.

**ART. 16 –** Il Concessionario ha la facoltà di effettuare la pubblicità nell'impianto sportivo in tutte le forme in uso e con il solo limite del rispetto delle strutture e del decoro degli impianti medesimi.

**ART. 17 -** Il Concessionario è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri soci, utenti e tesserati tutti i regolamenti pertinenti il funzionamento degli impianti.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il corretto svolgimento della gestione.

**ART. 18 -** In ogni caso di cessazione della convenzione, ivi compresa le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il Gestore si impegna a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

**ART. 19 -** Il Gestore è responsabile di tutti i danni che dovessero essere arrecati agli impianti in ogni loro parte, immobili, impianti tecnologici, attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro, per qualsivoglia causa derivante da uso scorretto, imperizia, imprudenza o negligenza o da qualsiasi altra colpa nei comportamenti degli utenti degli stessi.

**ART. 20** - La violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione da parte del Gestore provocherà la risoluzione di diritto della stessa, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dallo stesso nei confronti di terzi per quanto attiene l'uso e la manutenzione degli impianti, oltre all'escussione delle polizza di cui all'art. 12.

La risoluzione opera di diritto allorquando il Comune dichiari al Gestore, a mezzo lettera raccomandata A.R. con il preavviso di mesi tre, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

**ART. 21 -** Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti ed in genere tutti gli oneri comunque derivanti dalla presente convenzione sono a totale carico del Gestore.

**ART. 22 -** Se dovessero insorgere controversie tra il Comune di Cingoli e il Gestore in ordine all'esecuzione del presente atto, foro competente è il Tribunale di Macerata.

**ART. 23 -** Alla scadenza annuale della gestione, il Gestore presenterà all'Ente un rendiconto, economico e di gestione, sull’attività svolta.

**ART. 24 –** Il Gestore si impegna a comunicare al Comune ogni variazione della composizione societaria, del direttivo o del nominativo del Presidente, entro giorni dieci dalla variazione medesima.

**ART. 25 -** Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia di Codice Civile e da altra normativa speciale in materia.

**ART. 26** - Le parti danno atto e precisano che il presente contratto soggetto a registrazione in caso d'uso, a termini dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione, previa lettura ed approvazione viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come appresso.

 AS AVENALE ASD IL SEGRETARIO COMUNALE

 ***…………. Dott.ssa Stella Sabbatini***